



Francesca MILARDI  
Notaio

Repertorio n. 2420

Raccolta n. 2074

ATTO INTEGRATIVO AL VERBALE

DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA RENDENA"

REPUBBLICA ITALIANA

DATA: ventuno maggio duemiladiciannove (21/05/2019).

LUOGO: in Trento, alla Via G.A. Mancini n. 18, nel mio Ufficio  
Secondario, perché richiesta.

NOTAIO ROGANTE: Io sottoscritta **Francesca MILARDI**, Notaio in  
Predazzo (TN), con studio ivi alla Via Monte Mulat n. 17/A,  
iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento  
e Rovereto, ricevo questo atto al quale è presente

COMPARENTE

- **Manuel COSI**, nato a Trento il 14 maggio 1976, residente in  
Giustino (TN), alla Via alla Sega n. 4, codice fiscale di-  
chiarato: CSO MNL 76E14 L378H, domiciliato per la carica  
presso la sede dell'Associazione *infra* meglio descritta, in  
qualità di Presidente dell'Associazione così individuata:

DENOMINAZIONE: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI  
RAZZA RENDENA", in sigla "A.N.A.RE.";

STATO DI COSTITUZIONE: Italia;

SEDE: Trento, Via delle Bettine n. 40;

CODICE FISCALE: 96004700223;

PARTITA IVA: 01160720221;

DURATA: illimitata;

SCADENZA DEGLI ESERCIZI: 31/12 (trentuno dicembre);

SCOPO ED OGGETTO: come da statuto,  
autorizzato in forza di delibera dell'assemblea degli asso-  
ciati di data 9 gennaio 2019.

IDENTITÀ: Della identità personale, qualifica e poteri del  
comparsante io Notaio sono certa.

P r e m e s s o

- che con verbale di assemblea straordinaria di data 9 genna-  
io 2019, N. 2107/1810 del mio repertorio, registrato a Cava-  
lese il 7 febbraio 2019 al n. 341 Serie 1T, l'assemblea de-  
gli associati ha deliberato di **adottare un nuovo testo di  
Statuto** nonchè di **conferire mandato al Presidente**, affinché  
desse esecuzione al deliberato assembleare, anche apportando  
le eventuali modifiche che si sarebbero rese necessarie su  
richiesta degli Enti preposti;

- che, a seguito di richiesta di parere preventivo, con comu-  
nicazione di data 8 febbraio 2019 il Ministero delle politi-  
che agricole alimentari, forestali e del turismo ha inviato  
all'Associazione le proprie osservazioni al fine di adeguare  
lo Statuto adottato con l'assemblea di data 9 gennaio 2019,  
precisando che in mancanza di detto adeguamento non sarebbe  
stata possibile l'espressione di un parere favorevole alla  
sua adozione;

- che dopo aver apportato le relative modifiche, l'Associa-  
zione intende ora approvare ed adottare il nuovo Statuto al

Registrato a Trento

il 20/06/2019

al n. 560 Serie 1T

Euro 245,00



fino di ottenere l'approvazione del Ministero; =====  
- che pertanto, il sottoscritto Manuel COSI, in virtù dei po-  
teri conferitigli dall'assemblea degli associati di modifica-  
re o integrare il predetto verbale e l'allegato statuto, ove  
necessario, intende con il presente atto procedere al suddet-  
to adeguamento a tutti gli effetti e conseguenze di legge. ==

===== **Tutto ciò premesso** =====  
considerato parte integrante e sostanziale del presente at-  
to, il comparente, ad integrazione del verbale di assemblea  
di data 9 gennaio 2019 più volte citato, ed adeguando lo Sta-  
tuto alle richieste del competente Ministero, al fine del-  
l'approvazione dello stesso, dichiara di adottare e far pro-  
prio il nuovo testo di **Statuto**, modificato ed adeguato così  
come richiesto dal Ministero delle politiche agricole aliment-  
tari, forestali e del turismo, che si allega al presente at-  
to sotto la lettera "A". =====

Rimane fermo ed inalterato tutto il resto, indicato e ripor-  
tato nel citato verbale di assemblea. =====

**La parte dispensa espressamente me Notaio dalla lettura di  
quanto allegato per averne preso esatta e precisa conoscenza  
prima d'ora.** =====

===== **ATTO** =====  
scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzo elettro-  
nico da persona di mia fiducia su due pagine sin qui di un  
foglio, di cui ho dato lettura al comparente che l'ha appro-  
vato e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore sedici  
(16,00). =====

Firmato in calce e marginalmente: Così Manuel; Notaio France-  
sca Milardi. Impronta sigillo. =====



Francesca MILARDI  
Notaio

Allegato "A" al N. 2420 di Rep.

al N. 2074 di Racc. del 21/05/2019

= STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI  
===== RAZZA RENDENA (A.N.A.RE.) =====

===== TITOLO I =====

===== COSTITUZIONE SEDE DURATA SCOPI =====

**ART. 1** =====

1. L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena (A.N.A.RE.), con sede in Trento, legalmente costituita il 10 febbraio 1981, eretta in Ente Morale con D.P.R. del 23.10.1984 n. 854, è regolata dal presente Statuto. =====

**ART. 2** =====

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro e svolge la sua attività nel territorio nazionale e all'estero. =====

Nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria e organizzativa e, ove non risulti in contrasto rispetto agli impegni assunti dall'Associazione nel quadro dei progetti comunitari e nazionali ai quali la stessa prende parte e rispetto alla vigente normativa in materia di riproduzione animale, l'Associazione può aderire ad Organizzazioni nazionali, estere e internazionali aventi scopi affini al perseguimento dell'oggetto sociale. =====

Ai sensi del comma precedente, a seguito dell'atto di scissione rep. 35.996 rac. 22.582, è socia della Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza e Specie. =====

**ART. 3** =====


1. La sua durata è illimitata. =====

**ART. 4** =====

L'Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione dei bovini di razza Rendena. =====

Particolarmente: =====

- a) nel quadro delle direttive impartite dal Ministero delle politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e dalla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di riproduzione animale, cura la tenuta del Libro Genealogico della Razza Rendena, svolge l'attività di Ente Selezionatore e predispone programmi genetici da sottoporre per l'approvazione all'Autorità Competente; ==
- b) promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con enti ed organismi nazionali ed esteri e con le Amministrazioni pubbliche competenti; =====
- c) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica; =====
- d) promuove e collabora alla organizzazione di congressi



- e/o manifestazioni zootecniche atte ad evidenziare i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandole e sviluppandole anche ai fini economici; ===
- e) svolge per i fini di cui sopra, nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo, fra l'altro, al deposito del marchio; =====
- f) favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione; =====
- g) promuove ed attua la certificazione del prodotto (latte, carne, ecc.), anche depositando il relativo marchio. ====
- h) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica; =
- i) svolge azione promozionale per la diffusione della razza anche all'estero ed a tale scopo promuove e partecipa alla costituzione di enti rivolti allo scopo medesimo; ==
- j) può allevare bestiame, condurre aziende agricole, Centri Genetici e Centri di produzione di materiale seminale e di embrioni, al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza e dei suoi incroci; =====
- k) svolge e promuove l'attività di assistenza tecnica, la disseminazione delle conoscenze e la formazione degli allevatori; =====
- l) progetta e promuove l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità degli animali allevati, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento dei predetti animali. =====

## ===== Titolo II - DEI SOCI =====

### ART. 5 - I SOCI =====

Possono far parte dell'Associazione: =====

- a) Allevatori, singoli o associati, purché allevino almeno due femmine in età riproduttiva, regolarmente iscritte nel Libro Genealogico Nazionale della Razza Bovina Rendena. =====
- b) Cooperative ed Organizzazioni aventi per scopo la valorizzazione dei risultati dell'attività selettiva della razza Rendena, e dei suoi prodotti, che non svolgono attività di selezione e miglioramento genetico.
- c) Federazioni provinciali relative alla razza Rendena situate nelle provincie autonome di Trento e Bolzano in considerazione delle previsioni di cui alla vigente disciplina sulla riproduzione animale; a tali Federazioni è riconosciuta la rappresentanza, degli allevatori persone fisiche o persone giuridiche alle stesse associati, in seno all'ANA. =====

La quota di partecipazione o il contributo associativo è intrasmissibile per atto tra vivi. =====

**ART. 6 - MODALITA' ADESIONE** =====

Gli allevatori (o gli enti) di cui all'art. 5 che intendano far parte dell'Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, dichiarando di accettarne incondizionatamente lo Statuto e, nel caso di cooperative ed organizzazioni, allegando una copia del proprio atto costitutivo e dello Statuto. =====

La domanda, sottoscritta dall'allevatore o, per le cooperative e le organizzazioni, dal legale rappresentante, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto in vigore, da relazione da cui appaiano chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, nonché, per le cooperative e le organizzazioni, dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, deve indicare la ragione sociale, il nome, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato. =====

Sulla ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo. ==

Contro la deliberazione di rigetto, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea Generale dell'Associazione, che si pronuncia in via definitiva. =====

**ART. 7 - QUOTA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI** =====

1. Ogni associato deve versare: =====


- a) una quota di iscrizione "una tantum" uguale per tutti gli associati, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea Generale; =====
- b) una quota associativa annua proporzionata al numero di capi allevati, il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea Generale. Tale quota dovrà essere versata nelle modalità stabilite dall'Assemblea Generale; =====
- c) contributi integrativi infruttiferi per far fronte ad esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento delle attività ordinarie o straordinarie, da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dall'Assemblea Generale. =====

2. Le quote di partecipazione ed i contributi suddetti sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono rivalutabili, né rimborsabili agli Associati in caso di recesso. =====

**ART. 8 - DIRITTI SOCIALI** =====

1. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti, adempienti ai doveri statutari ed in regola con il versamento, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle contribuzioni di cui all'art. 7. =====

2. L'Associazione adotta un proprio Regolamento associativo, caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi statutari, da sottoporre



preventivamente all'esame vincolante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, teso a stabilire, tra l'altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione, a garantire loro la parità di trattamento, a stabilire le modalità di votazione ed il numero dei Comitati di Razza, a stabilire l'attribuzione dei voti in Assemblea, a stabilire le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, ed in generale di tutti gli organi Associativi. =====

**ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI** =====

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi: =====

- a) l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci; =====
- b) l'osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione; =====
- c) il regolare pagamento delle quote e dei contributi di cui all'art. 7; =====
- d) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima; =====
- e) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
- f) la tempestiva comunicazione nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio. =====

**ART. 10 - PERDITA QUALIFICA DI SOCIO** =====

1. La qualità di associato si perde: =====

- a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell'Associazione; =====
- b) per mancato versamento dei contributi/quote di cui all'art. 7, nei tempi previsti ai punti b) e c) dell'articolo stesso; =====
- c) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell'Associazione; =====
- d) per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l'ammissione; =====

2. La perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a) e d); dall'Assemblea Generale nei casi di cui ai punti b) e c) e nel caso previsto al punto c), sentito il parere dei Probiviri. Gli associati che abbiano comunque cessato di

appartenero all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati. =====

3. Il recesso dall'Associazione ha effetto: =====
- con lo scadere dell'anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti; =====
  - con lo scadere dell'anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b); =====
  - immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d). =====

===== **TITOLO III** =====

===== **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** =====


**ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** =====

1. Gli organi dell'Associazione sono: =====
- a) i Comitati di Razza; =====
  - b) l'Assemblea Generale; =====
  - c) il Consiglio Direttivo; =====
  - d) il Presidente; =====
  - e) il Direttore; =====
  - f) l'Organo di Controllo; =====
  - g) l'Organismo di Vigilanza; =====
  - h) i Proviviri. =====

**ART. 12 - COMITATO DI RAZZA** =====

Gli allevatori soci esprimono la propria rappresentatività attraverso i Comitati di Razza. =====

1. Allorché, in un determinato territorio, corrispondente ad una provincia, più province confinanti o ad una regione, si supera il numero di 30 allevamenti iscritti all'Associazione, viene costituito un Comitato di Razza di carattere provinciale, interprovinciale o regionale; detti Comitati sono unici per territorio. =====
2. La costituzione di un Comitato di Razza è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. =====
3. I Comitati di Razza sono strumenti di rappresentanza dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali; non hanno autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa. ==
4. All'assemblea dei Comitati di Razza partecipano gli allevatori i cui allevamenti ricadono nel territorio di pertinenza del Comitato stesso. Le assemblee dei Comitati di Razza sono convocate dal Presidente dell'ANARE almeno una volta all'anno attraverso posta, od altro mezzo idoneo. =====
5. L'Assemblea dei Comitati di Razza, elegge, scegliendoli fra allevatori soci, i delegati a partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione; detti delegati restano in carica fino alla successiva Assemblea di Comitato. =====
6. A ciascun Comitato di Razza spetta un numero di delegati che compongono l'Assemblea Generale pari a un voto ogni 100 vacche controllate. =====
7. In occasione dell'Assemblea di Comitato ogni allevatore vota secondo le disposizioni previste dal "Regolamento



associativo". =====

8. Dell'Assemblea di Comitato viene redatto apposito verbale, recante tra l'altro l'elenco nominativo degli allevatori delegati a partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione. Detto Verbale deve essere trasmesso al Consiglio Direttivo dell'Associazione. =====

9. I soci residenti in un territorio nel quale non è costituito un comitato di razza, possono esprimere la propria rappresentatività nell'ambito dell'Assemblea di un Comitato di razza geograficamente più vicino. A tal fine devono presentare una domanda ad ANARE. =====

10. Un comitato di razza può essere revocato con delibera motivata del Consiglio Direttivo. =====

**ART. 13 - ASSEMBLEA GENERALE** =====

1. L'Assemblea Generale è composta dai delegati dei Comitati di Razza regionali, interprovinciali o provinciali previsti art. 12, comma 5. =====

2. In Assemblea Generale ogni delegato non può rappresentare, per delega, più di un altro delegato. =====

**ART. 14 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVIASSEMBLEA GENERALE**

1. L'Assemblea Generale, convocata in sessione ordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, comma 1, lettere da a) a j), è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. =====

2. L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, comma 1, lettera k) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno i due terzi dei Delegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. =====

3. L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, comma 1, lettere da l) a m) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno i tre quarti dei Delegati aventi il diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. =====

**ART. 15 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA GENERALE** =====

1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti. =====

2. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, persona designata dal Presidente. =====

3. La nomina dei delegati portatori di voto in Assemblea Generale deve risultare dai verbali delle Assemblee dei Comitati di cui art. 12 comma 7. =====

All'Assemblea Generale partecipano inoltre, con voto consultivo: =====

- a) un rappresentante designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo;
- b) un rappresentante designato dal Ministero della Salute.

4. L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno, di norma, entro il primo semestre; la convocazione può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essere differita oltre il primo semestre. L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero anche su richiesta dell'Organo di Controllo o del solo Presidente dell'Organo di Controllo o di almeno un decimo degli Associati. =====


5. La convocazione va fatta almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza a mezzo di comunicazione scritta od altro mezzo idoneo indirizzata ai singoli Delegati dei Comitati di Razza ed ai componenti dell'Organo di Controllo. Su delibera del Consiglio Direttivo l'Assemblea Generale può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio nazionale. =====

6. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle variazioni proposte. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. =====

**ART. 16 - COMPITI ASSEMBLEA GENERALE** =====

1. Spetta all'Assemblea Generale: =====

- a) deliberare in merito all'adesione e al recesso ad altre Associazioni, Federazioni, Organismi Nazionali, Esteri e Internazionali, e più in generale, a qualsiasi Ente avente scopi affini; =====
- b) stabilire il numero dei Consiglieri del Consiglio Direttivo; =====
- c) eleggere il Consiglio Direttivo ed i membri elettivi dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, secondo il Regolamento associativo di cui all'art. 8, =====
- d) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione e il bilancio annuale d'esercizio; =====
- e) approvare il bilancio preventivo; =====
- f) deliberare in merito alle contribuzioni di cui all'art. 7; =====
- g) determinare, anche in forma forfettaria, le quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del



Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo; =====

- h) determinare l'emolumento annuale per il Presidente (se consentito dalla normativa) e per i membri dell'Organo di Controllo; =====
- i) approvare il Regolamento associativo di cui all'art. 8; =====
- j) deliberare sul recesso degli associati a norma dell'art. 10; =====
- k) deliberare, in sede straordinaria e previo parere preventivo del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, su eventuali modifiche del presente Statuto o Regolamento associativo; =====
- l) deliberare, in sede straordinaria e sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, in merito allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell'Associazione, nonché in merito alla devoluzione del patrimonio sociale e designazione dei liquidatori attribuendo loro i relativi poteri; =====
- m) promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi. =====

**ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE** =====

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 a 11 allevatori di bovini di razza Rendena, eletti dall'Assemblea Generale. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Partecipano inoltre alle sedute con voto consultivo: =====

- a) un rappresentante ciascuno per i seguenti Enti: =====
  - i. Cooperative od Organizzazioni che non svolgono attività di raccolta dati, selezione e miglioramento genetico, aventi per scopo la valorizzazione della razza Rendena e/o dei relativi prodotti; =====
  - ii. Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo; =====
- b) membri dell'Organo di Controllo; =====
- c) persone di particolare competenza invitate dal Presidente. =====

2. Il Direttore dell'Associazione è il Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di segretario saranno svolte da un componente del medesimo Consiglio designato dal Presidente. =====

**ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ATTRIBUZIONI** =====

1. Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo: =====

- a) nominare nel suo seno scegliendoli tra i membri elettivi, il Presidente e due vice Presidenti; =====
- b) deliberare sull'ammissione o sul recesso degli associati a norma degli art. 6 e art. 10 lettere a) e d); =====
- c) fissare la data e il luogo dell'Assemblea Generale dell'Associazione; =====

- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale; =====
- e) proporre le quote e i contributi di cui all'art. 7 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale; =====
- f) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'ANARE; =====
- g) determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico; =====
- h) assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno; =====
- i) nominare e licenziare il Direttore, sulla base delle disposizioni contenute su apposito Regolamento associativo; =====
- j) designare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico. =====
- k) amministrare il patrimonio sociale e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non demandati all'Assemblea; =====
- l) predisporre la relazione annuale riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale; =====
- m) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale; =====
- n) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie; =====
- o) nominare Commissioni di Studio per particolari problemi;
- p) deliberare vari programmi di iniziative da presentare alla Amministrazione Pubblica per ottenere contributi finanziari; =====
- q) istituire uffici distaccati; =====
- r) provvedere a depositare marchi stabilendo le norme per l'uso degli stessi e le relative sanzioni in caso di inadempienza nonché redigendone i relativi regolamenti; =
- s) deliberare per l'adozione di modelli organizzativi atti a monitorare i rischi nell'ambiente lavorativo e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi del D.lgs 231/01; =====
- t) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea Generale. =====

**ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE E QUORUM =====**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la Sede dell'Associazione, od anche in altre località, purché in territorio nazionale. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano in videoconferenza, a condizione che: ==

- i. partecipanti possano essere identificati; =====
- ii. il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo

svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; =====  
iii. sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno. =====

Non è consentito il collegamento telefonico. =====

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera od altro mezzo idoneo riscontrabile, da inviarsi almeno tre giorni interi prima della riunione ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Sindaci, con l'indicazione della località della riunione, dell'ora e del giorno, nonché delle materie da trattare. Nei casi di urgenza è possibile prescindere da tale adempimento, mediante convocazione telefonica, mail, PEC od altri mezzi idonei, da effettuarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione. =====

2. Esso è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci. =====

3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti. =====

4. Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano tra i presenti. =====

5. Ogni componente eletto nel Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. =====

6. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni. =====

7. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. ==

**ART. 20 - PRESIDENTE** =====

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce uno dei due Vice Presidenti delegato dal Presidente. =====

2. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. =====

**ART. 21 - DIRETTORE** =====

1. Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici della sede e degli eventuali uffici distaccati del cui funzionamento è responsabile. =====

2. Egli attua le disposizioni date dal Presidente al quale

propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari. =====

**ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO** =====

L'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. =====

Uno sarà nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia. Gli altri membri, i due effettivi e i due supplenti, saranno eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione. Almeno uno dei membri effettivi dev'essere iscritto al Registro dei Revisori Legali. =====

Il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei soci tra i membri iscritti al Registro dei Revisori Legali. =====

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Organizzazione. =====

L'Organo di Controllo non esercita l'attività di Revisione Legale di cui all'art. 2409-bis c.c. che potrà essere affidata dall'Assemblea ad un consulente o a società esterna.

Il compenso dell'Organo di Controllo, del Presidente e del Revisore Legale viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato. =====

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti. ==

Il componente dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni degli Organi sociali, decade dall'ufficio ai sensi dell'art. 2405 comma 2 del codice civile. =====

Ai sensi dell'art. 2405 comma 1 del codice civile, l'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. =====

Ai sensi dell'art. 2429 comma 1 del codice civile, all'Organo di Controllo deve essere consegnato il progetto di bilancio e relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione. =====

**ART. 23 ORGANISMO DI VIGILANZA** =====

Se istituito ai sensi della lett. s dell'art.18, l'Organismo di Vigilanza (in breve anche "O.d.V.") è nominato dal Consiglio Direttivo, in forma collegiale. Esso sarà composto da tre membri, cui uno indicato dal Ministero competente in

materia di agricoltura e zootecnia, e due indicati dall'Assemblea. =====

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato ai sensi del decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione dell'Organizzazione. =====

Il compenso dell'O.d.V. viene fissato dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato. =====

L'O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti. =

**ART. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI** =====

1. Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e fra questi e l'ANARE, nell'ambito delle attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri. =====

2. Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione. =====

3. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale e resta in carica tre anni. ==

===== **TITOLO IV** =====

**PATRIMONIO SOCIALE - FONDI DI ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE**

**ART. 25 - PATRIMONIO SOCIALE** =====

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: =====

a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione in base all'art. 7, comma 1, lettera a); =====

b) dalle eccedenze attive della gestione annuale, che l'Assemblea Generale destinerà alla costituzione della riserva; =====

c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione; =====

d) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti Pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività. =====

2. Per i beni costituenti il Patrimonio Sociale viene tenuto inventario. =====

**ART. 26- FONDO DI ESERCIZIO** =====

1. Il fondo di esercizio è costituito: =====

a) dai contributi/quote degli associati (in base all'art. 7 commi 1, lettere b) e c); =====

b) dai residui attivi derivati dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati a particolari iniziative e forme di attività; =====

c) dagli interessi del patrimonio; =====

d) altri proventi. =====

**ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE** =====

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo presenta il Bilancio, chiuso al 31 dicembre, all'Assemblea Generale per l'approvazione, secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, lettera c); in detta occasione sono altresì presentate le relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. La presentazione del Bilancio può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essere differita oltre il primo semestre e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno. =====

3. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

===== **TITOLO V** =====

===== **DISPOSIZIONI GENERALI** =====

**ART. 28- SCIoglimento** =====

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo e l'Organo di Controllo, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. =====

**ART. 29- FORO COMPETENTE** =====

1. In caso di controversie è competente il Foro di Trento. ==

**ART. 30 - RINVIO** =====

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto in materia di attribuzioni e compiti dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, si applicano le norme del Codice Civile. =====

**ART. 31 - NORMA TRANSITORIA** =====

1. Gli allevatori il cui bestiame era precedentemente iscritto, per il tramite delle APA/ARA, al Libro Genealogico Nazionale della Razza Rendena, sono esentati dalla presentazione della domanda e risultano, di fatto, soci dell'Associazione. L'eventuale volontà di recesso potrà essere comunicata, con lettera, o e-mail o PEC, entro 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte dell'ANARE agli allevatori, dell'avvenuta approvazione del presente Statuto.


2. Gli allevatori che non hanno esercitato il diritto di recesso di cui al comma 1, sono soci dell'ANARE. =====


3. Al fine di agevolare il processo di riorganizzazione del sistema, l'ANARE può attivare specifiche convenzioni di servizi con Organizzazioni territoriali a livello provinciale, regionale, ecc., secondo quanto stabilito nel Regolamento associativo, di cui all'articolo 8, comma 2 del presente Statuto, da redigere entro 6 mesi dall'approvazione del presente Statuto. =====

4. Per effetto delle modifiche adottate, gli Organi Associativi in carica, per gli affari ordinari, al momento dell'approvazione del presente Statuto, decadono al momento della nomina da parte dell'Assemblea dei nuovi Organi, da effettuarsi entro giugno 2019. La convocazione dell'Assemblea può, con delibera motivata del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo, essere differita oltre il primo semestre. =====

5. L'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2018 sarà effettuata secondo le modalità stabilite dal presente statuto, corredata dalla consueta relazione del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale = riportanti, tra l'altro, il passaggio da soci "associazioni" a soci "allevatori". =====


Firmato in calce e marginalmente: Così Manuel; Notaio Francesca Milardi. Impronta sigillo. =====





===== E' copia autentica conforme al suo originale, =====  
===== conservato nei miei rogiti. =====  
===== Si rilascia per gli usi consentiti. =====  
===== Predazzo (TN), li 26 giugno 2019 =====

=====



The image shows a handwritten signature in blue ink, which is a dense, circular scribble. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'FRANCESCO MARIANO DI CARLO NOTAIO IN PRED.' around the perimeter. In the center of the seal is a coat of arms featuring a shield with a cross and a sword, topped with a crown. The seal is partially obscured by the signature.